



Imola, 24/09/2024

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarvi in modo dettagliato sulle **novità introdotte dal Decreto 18 settembre 2024, n. 132, che stabilisce le modalità per la presentazione della domanda e il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili**. Questo sistema innovativo, **in vigore dal 1° ottobre 2024**, introduce nuove modalità di qualificazione per garantire maggiore sicurezza e trasparenza nel settore edile.

La patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà necessaria per operare in cantieri temporanei o mobili.

Essa rappresenta un vero e proprio titolo abilitante, senza il quale le imprese e i lavoratori autonomi non potranno svolgere attività nei cantieri in oggetto.

Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *"le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale"*.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi **che operano "fisicamente" nei cantieri**.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Tipologia di lavorazioni interessate

E' cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08:

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di



ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Esclusioni dall'Obbligo di Ottenere la Patente

Esistono alcune categorie esentate dall'obbligo di conseguire la patente a crediti:

1. Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: aziende o lavoratori che non eseguono materialmente lavori in cantiere, ma si limitano a fornire beni o servizi di natura intellettuale
2. Imprese in possesso della certificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Tali imprese sono già qualificate per eseguire appalti pubblici e non sono tenute all'ottenimento della patente.
3. Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Paesi non UE, che possiedono un documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del loro Paese, purché riconosciuto secondo la legge italiana.

Requisiti per Ottenere la Patente

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione "*nei casi previsti dalla normativa vigente*". A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. *infra*). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.



Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo **dal 1° ottobre p.v.**

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, **utilizzando il modello allegato**, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.**

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Sospensione e Revoca della Patente

Il Decreto prevede che la patente possa essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi nel caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza, quali infortuni mortali o incidenti che comportino una inabilità permanente dei lavoratori. La revoca definitiva potrà essere applicata qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni fornite per il rilascio della patente. Decorso 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere una nuova patente.

Sistema di Crediti

Alla patente verrà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti attraverso attività formative, investimenti in sicurezza e altre misure preventive. Il sistema di punteggio è pensato per incentivare le imprese e i lavoratori autonomi a migliorare costantemente i loro standard di sicurezza.



Attribuzione dei crediti ulteriori:

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (*"i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito"*). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

In caso di inadempimenti o violazioni, i crediti possono essere decurtati, e il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti comporterà l'impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo completare le attività in corso già superiori al 30% del valore dell'appalto.

Supporto e Assistenza

Lo studio si rende disponibile come intermediario abilitato per assistervi nella presentazione della domanda di rilascio della patente non appena il portale sarà disponibile.

Una nuova comunicazione seguirà non appena sarà operativo il sistema per la presentazione delle domande. Nel frattempo, vi consigliamo di verificare con la massima attenzione.

Per ogni dubbio o chiarimento, vi invitiamo a consultare il testo completo della [Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che potete trovare a questo link](#).

Nella pagina che segue, potete trovare anche il modello di autocertificazione da mandare autonomamente via pec (selezionare il testo e fare copia e incolla in un nuovo file di word).

ATTENZIONE: PRIMA DI AUTOCERTIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI, SI PREGA DI VERIFICARE CON LA MASSIMA CURA IL POSSESSO DEGLI STESSI. A TAL PROPOSITO, CONFRONTATEVI CON CHI VI SEGUE PER LA SICUREZZA.

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi Associati





FAC SIMILE

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE
